

Manuale

1° pilastro

AVS | AI | IPG | PC | AF

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI

4ª edizione 2020

Elenchi

1. Sommario

Elenchi	5
1. Sommario	5
2. Elenco delle abbreviazioni	21
3. Pagine Internet	23
3.1 Pagine generali	23
3.2 Legislazioni cantonali	24
Cenni Generali	25
1. Modifiche	25
1.1 Modifiche per il 2020	25
1.2 Progetti di revisione	25
2. Panoramica storica	27
2.1 Nascita e sviluppo dell'AVS	27
2.2 Nascita e sviluppo dell'AI	37
2.3 Nascita e sviluppo dell'IPG	39
2.4 Nascita e sviluppo delle PC	41
2.5 Nascita e sviluppo degli AF	44
3. Coordinamento con altri rami assicurativi	45
3.1 Aspetti generali	45
3.2 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	45
3.3 Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali	46
3.4 Disposizioni di coordinamento	46
3.41 Panoramica	46
3.42 Coordinamento intrasistemico	46
3.43 Coordinamento intersistemico	47
3.431 In generale	47
3.432 Rapporto con l'assicurazione contro la disoccupazione	47
3.433 Rapporto con l'assicurazione malattie	47
3.434 Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni	47
3.435 Rapporto con la previdenza professionale	47
3.436 Rapporto con l'assicurazione militare	47
3.437 Rapporto con gli assegni familiari	47
3.44 Coordinamento extrasistemico	48
3.5 Coordinamento a livello internazionale	48
Allegato	
Accordi sulla sicurezza sociale	49

1.	Persone assicurate	51
1.1	Cenni introduttivi	51
1.2	Assicurazione obbligatoria	51
1.21	Domicilio in Svizzera	51
1.22	Attività lucrativa in Svizzera	52
1.23	Altri casi	52
1.24	Richiedenti l'asilo	52
1.3	Deroghe dall'assicurazione obbligatoria	52
1.31	Cittadini stranieri con privilegi e immunità	52
1.32	Doppio onere non ragionevolmente esigibile	53
1.33	Condizioni per l'assicurazione soddisfatte durante un periodo di tempo relativamente breve	53
1.331	Persone senza attività lucrativa	53
1.332	Salariati il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi	53
1.333	Indipendenti	54
1.4	Continuazione dell'assicurazione obbligatoria	55
1.41	Salariati occupati all'estero da un datore di lavoro in Svizzera	55
1.42	Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero	56
1.5	Adesione all'assicurazione obbligatoria	57
1.51	Persone domiciliate in Svizzera ma non assicurate in virtù di una convenzione internazionale	58
1.52	Funzionari internazionali	58
1.53	Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge assicurato	59
1.6	Assicurazione facoltativa	60
1.7	Accordi sulla sicurezza sociale	62
1.71	Visione d'insieme	62
1.72	Scopo e regole di coordinamento	62
1.73	Lavoratori distaccati	63
1.74	Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE	63
1.75	Convenzione con gli Stati AELS	66
1.76	Versamenti ad assicuratori sociali esteri	67
1.77	Eccezioni dalle regole di coordinamento	67
2.	Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro	68
2.1	Obbligo per gli assicurati di versare i contributi	68
2.11	Cenni introduttivi	68
2.12	Persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa	68
2.121	Inizio dell'obbligo di versare contributi	68
2.122	Eccezioni	68
2.123	Fine dell'obbligo di versare contributi	69
2.13	Persone assicurate che non esercitano un'attività lucrativa	69
2.131	Inizio dell'obbligo di versare contributi	69
2.132	Eccezioni	69
2.133	Fine dell'obbligo di versare contributi	70
2.14	Riassunto	71
2.2	Contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa in generale	71
2.21	Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa	71
2.22	Reddito da attività lucrativa realizzato all'estero	72

1.	Scopo e organizzazione	163
2.	Persone assicurate e obbligo di contribuzione	164
2.1	Persone assicurate	164
2.2	Obbligo di contribuzione e calcolo dei contributi	164
3.	Condizioni per beneficiare delle prestazioni AI	165
3.1	Condizioni generali	165
3.11	Incapacità al lavoro	165
3.12	Incapacità al guadagno	165
3.13	Invalidità	165
3.2	Condizioni assicurative	166
3.21	Cittadini di Stati che hanno concluso un accordo con la Svizzera	166
3.22	Cittadini di Stati che non hanno concluso un accordo con la Svizzera	166
3.23	Rifugiati e apolidi	166
4.	Rilevamento tempestivo	167
4.1	Scopo	167
4.2	Condizioni e procedura	167
5.	Provvedimenti d'integrazione	168
5.1	Provvedimenti di intervento tempestivo	168
5.2	Provvedimenti sanitari	169
5.21	Cenni introduttivi	169
5.22	Infermità congenite	169
5.23	Estensione delle prestazioni	169
5.3	Provvedimenti di reinserimento	170
5.4	Provvedimenti di natura professionale	170
5.41	Orientamento professionale	170
5.42	Prima formazione professionale	171
5.43	Riformazione professionale	171
5.44	Servizio di collocamento	172
5.45	Lavoro a titolo di prova	172
5.46	Assegno per il periodo di introduzione	172
5.47	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi	172
5.48	Aiuto in capitale	173
5.5	Revisione della rendita allo scopo di un'integrazione	173
6.	Mezzi ausiliari	174
6.1	Mezzi ausiliari nell'età per beneficiare dell'AI	174
6.2	Mezzi ausiliari in età AVS	175
7.	Spese di viaggio	176

Indennità di perdita di guadagno (IPG)	205
1. Funzioni dell'IPG	205
1.1 L'IPG per le persone che prestano servizio	205
1.2 L'IPG per le donne in congedo maternità	205
2. Persone assicurate	207
2.1 Osservazioni generali	207
2.2 Persone che prestano servizio e hanno diritto all'indennità	207
2.3 Donne che hanno diritto all'indennità	207
3. Finanziamento	208
3.1 Osservazioni generali	208
3.2 Obbligo di versare i contributi	208
3.21 Persone che non esercitano un'attività lucrativa indipendente	208
3.22 Persone senza attività lucrativa / Indipendenti / Salariati per i quali il datore di lavoro non è obbligato a versare contributi	208
3.3 Situazione finanziaria dell'IPG	208
3.4 Flusso finanziario nell'IPG	208
4. Prestazioni	210
4.1 Prestazioni per persone in servizio	210
4.11 Osservazioni generali	210
4.12 Indennità di base	211
4.121 Diritto	211
4.122 Aliquote	211
4.123 Calcolo	211
4.13 Assegno per i figli	212
4.131 Diritto	212
4.132 Aliquota	212
4.14 Assegno per spese di custodia	212
4.141 Diritto	212
4.142 Aliquota	212
4.15 Assegni per l'azienda	212
4.151 Diritto	212
4.152 Aliquota	213
4.16 Indennità totale massima	213
4.2 Prestazioni di maternità	213
4.21 Diritto all'indennità	213
4.22 Durata del diritto	213
4.23 Importo dell'indennità e tipo di indennità	214
4.24 Coordinamento: concorso di altre assicurazioni sociali con l'indennità di maternità	214
4.25 Prestazioni cantonali in caso di maternità	214
4.3 Disposizioni comuni sulla richiesta di prestazioni	214
4.31 Richiesta	214
4.32 Esercizio del diritto	215
4.33 Versamento	216
4.34 Contributi AVS, AI e IPG	216

1.	Funzioni chiave delle prestazioni complementari	227
1.1	Garanzia del fabbisogno vitale	227
1.2	Principio del bisogno come strumento fondamentale	227
1.3	Regolamentazione a cascata	227
1.4	In origine le prestazioni complementari erano di competenza cantonale	228
1.5	Le prestazioni complementari sono oggi un compito comune di Confederazione e Cantoni	228
1.6	Finanziamento delle case di cura	228
1.7	Sistema finanziato esclusivamente con le imposte	228
2.	Persone assicurate	229
2.1	Termine di attesa per i cittadini stranieri	229
2.2	Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone	229
3.	Finanziamento	230
3.1	Cenni introduttivi	230
3.2	Prestazioni cantonali che esulano dalla LPC	230
4.	Prestazioni	231
4.1	Tre tipi di prestazioni	231
4.2	Prestazione complementare annua	231
4.21	Modifiche annue degli importi	231
4.22	Redditi computabili	231
4.221	Computo della sostanza	232
4.222	Rinuncia alla sostanza	233
4.223	Rinuncia a proventi	234
4.23	Spese riconosciute	234
4.231	Persone che vivono a casa	234
4.232	Persone che vivono in istituto	235
4.24	Coniugi che beneficiano di prestazioni complementari	235
4.25	Importo minimo	235
4.26	Altre condizioni per avere diritto alle prestazioni complementari	236
4.27	Inizio e fine del diritto alla prestazione complementare annua	236
4.3	Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità	236
4.31	Spese di malattia e d'invalidità rimborsate dalle prestazioni complementari	236
4.32	Spese di malattia rimborsate dalla prestazione complementare annua malgrado un'eccedenza dei redditi	237
4.4	Esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo	237
4.5	Prestazioni collettive	238
4.51	Principio	238
4.52	Concessione delle prestazioni	238
4.53	Esecuzione	238
5.	Organizzazione	239
5.1	Coordinamento LPC – LAVS – LPGA	239
5.2	Organi esecutivi (servizi PC)	239
5.3	Vigilanza da parte della Confederazione	239

1.	Cenni introduttivi	253
1.1	Scopo degli assegni familiari	253
1.2	Beneficiari	253
1.21	Salariati impiegati al di fuori dell'agricoltura	253
1.22	Indipendenti che esercitano al di fuori dell'agricoltura	253
1.23	Persone che non esercitano un'attività lucrativa	253
1.24	Persone attive nell'agricoltura	254
1.25	In sintesi	254
2.	Diritto ad assegni familiari	255
2.1	Tipi di assegni familiari e importo	255
2.11	Diritto minimo secondo la LAFam	255
2.12	Nozione di formazione	255
2.13	Importi degli assegni familiari nei cantoni	255
2.2	Figli che danno diritto ad assegni familiari	256
2.3	Figli residenti all'estero	256
2.31	Diritti fondati su convenzioni internazionali	257
2.32	Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto	258
2.4	Particolarità concernenti i salariati	258
2.41	Solo assegni interi, nessun assegno parziale	258
2.42	Diritto in caso di impedimento al lavoro, congedo non pagato o decesso	258
2.5	Particolarità concernenti i lavoratori indipendenti	259
2.6	Particolarità concernenti le persone che non esercitano un'attività lucrativa	259
3.	Coordinamento	260
3.1	Divieto di cumulare gli assegni	260
3.2	Concorso di diritti	260
3.3	Versamento dell'assegno differenziale	261
3.4	Coordinamento internazionale	261
3.5	Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali	262
4.	Finanziamento	263
4.1	Assegni familiari per le persone che esercitano un'attività lucrativa	263
4.11	Cenni introduttivi	263
4.12	Contributi	263
4.13	Riserva di fluttuazione	263
4.14	Perequazione degli oneri	263
4.2	Assegni familiari per le persone che non esercitano un'attività lucrativa	264
5.	Casse di compensazione per gli assegni familiari (CAF)	265
5.1	Casse autorizzate	265
5.2	Compiti	265
5.3	Competenza	265
5.31	Datori di lavoro e loro dipendenti	265
5.32	Indipendenti	265
5.33	Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi	266
5.34	Persone che non esercitano un'attività lucrativa	266

Assicurazione per la vecchiaia per i superstiti (AVS)

1. Persone assicurate

1.1 Cenni introduttivi

L'AVS, il ramo più importante delle assicurazioni sociali svizzere, ha il compito sociopolitico di sostituire almeno parzialmente la riduzione o la perdita di guadagno da lavoro a seguito di vecchiaia o decesso. L'AVS concerne tutta la popolazione della Svizzera e costituisce pertanto un'assicurazione generale e obbligatoria, che è finanziata soprattutto attraverso i contributi degli assicurati, dei datori di lavoro, della mano pubblica (Confederazione) e dai ricavi a scopo vincolato dell'imposta sul valore aggiunto. Ognuno è tenuto a versare i contributi previsti dalla legge e ha nel contempo diritto alle prestazioni corrispettive. A partire dall'ottava revisione dell'AVS, queste ultime hanno in molti casi la caratteristica di permettere di garantire unicamente il minimo esistenziale e devono pertanto essere integrate con le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) ed eventualmente della previdenza individuale (3° pilastro). Si rinvia inoltre a quanto spiegato nel capitolo sulle prestazioni complementari.

I disciplinamenti che seguono sono neutrali dal punto di vista del genere, ossia valgono nella stessa misura per gli uomini e per le donne. Ognuno è tenuto a soddisfare individualmente le condizioni per l'assicurazione. Ciò vale in particolare anche per i coniugi. Se un coniuge soddisfa le condizioni per l'assicurazione, il suo diritto non si trasmette automaticamente all'altro coniuge. Così ad esempio i coniugi frontalieri non sono assicurati dall'AVS, a meno che non soddisfino individualmente una delle condizioni di assicurazione.

1.2 Assicurazione obbligatoria

(art. 1a cpv. 1 LAVS)

Per assicurazione obbligatoria si intende un sistema che impone per legge di assicurarsi (in altri Paesi si tratta del cosiddetto regime d'assicurazione obbligatorio). Di conseguenza, la volontà o i bisogni individuali del singolo assicurato non sono rilevanti. Solo la legge stabilisce chi è tenuto a versare dei contributi e chi ha diritto a prestazioni. In questo senso sono assicurate obbligatoriamente, indipendentemente dalla loro nazionalità, le persone che soddisfano una delle condizioni elencate qui di seguito.

1.21 Domicilio in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS)

La LAVS non introduce un proprio concetto di domicilio, ma fa riferimento al diritto civile (art. 1 LAVS in c.d. con art. 13 LPGA). Per stabilire se una persona è domiciliata in Svizzera occorre dunque fare riferimento alle disposizioni del Codice civile (art. 23–26 CC).

Secondo il diritto civile il domicilio di una persona è il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (in altre parole: il luogo che rappresenta il centro della sua vita). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. Il domicilio di una persona, una volta stabilito, rimane lo stesso fino a quando essa non ne abbia acquisito un altro.

Esempio

Carla Modello, domiciliata a Locarno, è casalinga e non esercita nessuna attività lucrativa. Essendo domiciliata in Svizzera, la signora Modello è obbligatoriamente assicurata.

2. Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro

2.1 Obbligo per gli assicurati di versare i contributi

(art. 3 LAVS)

2.11 Cenni introduttivi

La questione relativa all'assoggettamento dei contributi si pone solamente per le persone assicurate nel regime dell'AVS. Colui che non soddisfa le condizioni per essere assicurato non può e non deve versare alcun contributo. L'importo dei contributi viene stabilito in base alla legge e all'ordinanza. Le persone tenute al versamento dei contributi non possono stabilire i propri contributi; in particolare, non possono versare volontariamente contributi più elevati per migliorare la rendita alla quale si avrà diritto.

Non tutti gli assicurati sono tenuti a versare contributi. La legge distingue tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa all'inizio e alla fine dell'obbligo contributivo.

Sono in vigore le seguenti disposizioni:

2.12 Persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa

2.121 Inizio dell'obbligo di versare contributi

Le persone che esercitano un'attività lucrativa versano i loro contributi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 17 anni. Gli assicurati nati nel 2002 sono soggetti al versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 2020.

2.122 Eccezioni

Adolescenti che esercitano un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS)

Fino al 31 dicembre 1956, il limite di età inferiore era fissato al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 15 anni. Con l'introduzione dell'AVS nel 1948, il limite era stato coordinato con la legge sulle fabbriche, che vietava l'impiego retribuito di adolescenti sotto i 15 anni. Dal 1° gennaio 1957, il limite inferiore corrisponde al compimento del 17° anno di età.

Membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui senza ricevere un salario in contanti (art. 3 cpv. 2 lett. d e art. 5 cpv. 3 LAVS)

Per i membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui senza ricevere uno stipendio in contanti, l'obbligo di versare contributi inizia tre anni più tardi, ossia dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 20 anni.

Si tratta di giovani tra i 17 e i 20 anni che collaborano nell'azienda dei genitori, ma non ricevono uno stipendio in contanti. Analogamente, i membri della famiglia che collaborano nell'azienda che hanno già raggiunto l'età di pensionamento, non sono tenuti a versare contributi per il salario in natura. Da un lato, sarebbe difficile stabilire la qualità, la quantità e il «valore» della collaborazione; d'altra parte, si è voluto tenere conto delle situazioni particolari del settore agricolo e artigianale. La persona sposata che, indipendentemente dalla sua età, collabora nell'azienda del coniuge, versa contributi unicamente per il salario in contanti.

Sono ritenuti membri della famiglia che collaborano nell'azienda:

- la moglie del titolare;
- il marito della titolare;
- i parenti del o della titolare e il coniuge sia nella linea ascendente sia in quella discendente nonché i loro coniugi;
- le sorelle e i fratelli del o della titolare nonché i loro coniugi;
- i figli elettivi del o della titolare, a condizione che vivano nella stessa comunità domestica.

Esempi

Giovanni Modello, 19 anni, lavora nell'azienda di pittura di suo padre. Ha vitto e alloggio garantiti e non riceve un salario in contanti. Fino al 31 dicembre dell'anno in cui compie 20 anni non è soggetto al pagamento dei contributi. Se suo padre, oltre a vitto e alloggio, gli versa anche uno stipendio in contanti, i contributi devono essere versati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno.

Paolo Modello ha 67 anni e lavora nella fattoria di suo figlio. Oltre a un salario in contanti riceve anche vitto e alloggio. La remunerazione in natura (vitto e alloggio) non fa parte del reddito soggetto a contributi, poiché il signor Modello ha già raggiunto l'età di pensionamento.

2.123 Fine dell'obbligo di versare contributi

La persona che esercita un'attività lucrativa è tenuta, di principio, a versare i contributi fino al momento in cui cessa l'attività. Ciò significa che le persone in età di pensionamento che esercitano un'attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi. Nel loro caso si applica tuttavia una franchigia (v. cap. 2.23).

2.13 Persone assicurate che non esercitano un'attività lucrativa

2.131 Inizio dell'obbligo di versare contributi

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano i contributi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 20 anni. Gli assicurati nati nel 1999 iniziano a versare i contributi il 1° gennaio 2020.

Nel caso delle persone esercitanti un'attività lucrativa l'obbligo di versare contributi inizia tre anni prima rispetto alle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Questi tre anni vengono chiamati «anni di gioventù». Se risultano delle lacune contributive nel corso della carriera assicurativa a partire dal compimento dei 21 anni fino al momento del calcolo delle prestazioni, a determinate condizioni, si possono colmare con i cosiddetti «anni di gioventù». Di regola, i versamenti effettuati durante gli anni di gioventù, sono per lo più semplici contributi di solidarietà, che non hanno nessun influsso sul diritto individuale alla rendita (v. cap. 4.422).

2.132 Eccezioni

Coniugi (art. 3 cpv. 3-4 LAVS)

Se il coniuge esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto all'AVS (v. cap. 2.63), i contributi del coniuge che non svolge un'attività lucrativa sono considerati pagati se il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha versato almeno il doppio del contributo minimo. In effetti, in ragione dello splitting, è il contributo minimo semplice che deve essere versato da ogni coniuge (v. cap. 4.432). I contributi del coniuge sono considerati pagati anche quando il partner esercitante un'attività lucrativa percepisce già una rendita di vecchiaia o l'ha rinviata. Nell'anno del matrimonio o del divorzio l'esenzione dal pagamento dei contributi vale per l'intero anno civile.

Esempi

Giorgio Modello è casalingo e non percepisce nessun reddito. Sua moglie Verena lavora a tempo pieno come insegnante. I contributi di Giorgio Modello come persona senza attività lucrativa sono considerati pagati, poiché la moglie Verena esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto AVS e versa assieme al suo datore il doppio del contributo minimo.

Paolo Modello ha esercitato un'attività lucrativa a tempo pieno fino al compimento del 65° anno, pagando il doppio del contributo minimo. Ora è pensionato e non esercita più nessuna attività lucrativa. Sua moglie Maria si occupa dell'economia domestica ed è cinque anni più giovane di lui; non ha pertanto ancora raggiunto l'età legale del pensionamento. Fino ad ora i contributi della moglie come persona senza attività lucrativa erano considerati come pagati, poiché il marito svolgeva un'attività lucrativa e versava il doppio contributo minimo. Visto che Paolo Modello ha cessato la sua attività lucrativa, la moglie deve adempiere autonomamente al proprio obbligo di versare contributi come persona senza attività lucrativa.

Allegato 1

Tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente
(valida dal 2020)

Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa		Aliquota di contribuzione			
<i>di almeno</i>	<i>ma inferiore a</i>	<i>AVS</i>	<i>AI</i>	<i>IPG</i>	<i>totale</i>
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
	9500	409	66	21	496
	fr.	%	%	%	%
9500	17300	4,35	0,752	0,242	5,344
17300	20900	4,45	0,769	0,247	5,466
20900	23300	4,55	0,786	0,253	5,589
23300	25700	4,65	0,804	0,258	5,712
25700	28100	4,75	0,821	0,264	5,835
28100	30500	4,85	0,838	0,269	5,957
30500	32900	5,05	0,873	0,281	6,204
32900	35300	5,25	0,907	0,292	6,449
35300	37700	5,45	0,942	0,303	6,695
37700	40100	5,65	0,977	0,314	6,941
40100	42500	5,85	1,011	0,325	7,186
42500	44900	6,05	1,046	0,336	7,432
44900	47300	6,35	1,098	0,353	7,801
47300	49700	6,65	1,149	0,369	8,168
49700	52100	6,95	1,201	0,386	8,537
52100	54500	7,25	1,253	0,403	8,906
54500	56900	7,55	1,305	0,419	9,274
56900		8,10	1,400	0,450	9,950

Tavola scalare (art. 8 e 9^{bis} LAVS, art. 21 OAVS; art. 3 cpv. 1 LAI, art. 1^{bis} cpv. 1 OAI; art. 27 cpv. 2 quinto periodo 5 LIPG, art. 36 cpv. 1 OIPG).